



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **361**

in data **14/04/2021**

OGGETTO:

Rinnovo supporto per VMware vSphere Essential Plus Kit per 3 host per anni 3 da MePA. CIG: ZC6315185C

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che presso il CED del Comune è installato un cluster VMware vSphere su cui sono operative le macchine virtuali (VM) su cui vengono eseguiti applicativi software essenziali per il funzionamento degli uffici dell'Ente;

tenuto conto che il supporto per il software di virtualizzazione VMWare vSphere che consente l'applicazione di tutti gli aggiornamenti di sicurezza e degli aggiornamenti qualitativi scade in data 15/05/2021;

ritenuto pertanto necessario estendere il supporto di ulteriori anni tre per garantire continuità degli aggiornamenti di sicurezza e l'aggiornamento del software alle future versioni;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "codice degli appalti, come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2 a norma del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, precisando che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

visto, altresì, l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

- il punto 3.6 ai sensi del quale si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- il punto 4.1.3 ai sensi del quale in caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018;

considerato che su Consip è attiva la convenzione Licenze SW MULTIBRAND Ed. 3 -

Lotto N. 5 che ha come oggetto anche l'acquisto di licenze Dell – VMware ;

considerato che nell'Allegato A del Capitolato Tecnico della suddetta convenzione al punto 3.2 "Importo globale massimo ed importo minimo ordinabile" è scritto: ".. Per ciascun lotto, al fine di salvaguardare le imprese di minori dimensioni ed in considerazione della complementarità con gli altri strumenti Consip, è previsto un importo minimo ordinabile (IMO) pari a € 15.000,00.";

appurato che il costo del rinnovo del supporto triennale VMware vSphere Essential Kit Plus è inferiore a euro 15.000,00 e pertanto non è possibile usufruire della convenzione succitata;

esperita un'indagine di mercato sui cataloghi del Mercato delle Pubblica Amministrazione (MePA) nell'ambito del bando "Beni", categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", risultano essere presenti le seguenti offerte:

- "PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT", codice articolo fornitore sul MePA VS5-ESP-KIT-P-SSS-VG, proposto dalla ditta VAR GROUP Spa, con sede in via Piovola 138, 50053 EMPOLI, P.IVA IT03301640482, ad un prezzo di euro 2.800,00 oltre IVA;
- "4L40H21394 Production Support/Sub VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 years", codice articolo fornitore sul MePA DPS-4L40H21394, proposto dalla ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C., con sede in piazza Marconi 11, 33034 Fagagna, P.IVA IT01486330309, ad un prezzo di euro 3.846,25 oltre IVA;

dato atto che in data 06/04/2021 è stato ricevuto un preventivo dalla ditta beanTech srl con sede in via Ivrea 5, 33100 Udine (UD), P.IVA IT02175740303 con i seguenti codici MePA:

- "Production Supp Coverage VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Inizio: 16/05/2021 Fine: 15/05/2024", codice articolo fornitore sul MePA PRE2021-000815, ad un prezzo di euro 2.720,00 oltre IVA;

dato atto che:

- dall'indagine di mercato sopra riportata si evince che il ricorso alla ditta beanTech srl rappresenta l'opzione economicamente più conveniente per l'Ente;
- il ricorso alla ditta beanTech srl assicura altresì il rispetto del principio di rotazione in quanto, alla data odierna, non risulta aver mai effettuato forniture per questo Ente;

dato atto che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta beanTech srl, in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC in relazione a forniture di importo fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (INPS_24839311 valevole sino al 11/06/2021), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 12/04/2021, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in sede MePa in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e constatato che sul capitolo di spesa n.801/2021 insistono stanziamenti sufficienti a garantire la copertura della spesa derivante dalla fornitura in oggetto;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche

amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG) attribuito dall'ANAC;

- in merito all'affidamento in oggetto in data 12/04/2021 è stato ottenuto il CIG n.ZC6315185C ;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

preso atto del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato con delibera della Giunta comunale n.19/2020;

vista la legge n.241/1990;

ritenuto di dover procedere all'affido della fornitura di cui trattasi;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, tramite il MePA, nell'ambito del bando "Beni", categoria "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio", alla ditta BeanTech srl con sede in via Ivrea 5, 33100 Udine (UD), P.IVA IT02175740303, la fornitura dei seguenti prodotti:

Cod. Articolo fornitore	Descrizione	n.	Prezzi (Iva esclusa)	
			Unitario	Totale
PRE2021-000815	Production Supp CoverageVMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Inizio: 16/05/2021 Fine: 15/05/2024	1	€ 2720,00	€ 2.720,00
			Totale netto	€ 2.720,00
			IVA 22%	€ 598,40
			Totale lordo	€ 3.318,40

3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessivi euro 3318,40 Iva compresa, impegnando l'importo di euro 3318,40 sul capitolo n.801 del bilancio 2021 con scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno dell'impegno;
4. di dare atto che l'affidamento in oggetto:
 - è stipulato in formato elettronico attraverso la piattaforma del MePA;

- è disciplinato dalle condizioni generali e speciali di capitolato del bando MePA bando “Beni”, categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;
5. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 6. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2021, salvo la consegna dei beni non si protragga all'anno successivo;
 7. di individuare il dott. Davide Michele Puggioni quale responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

Il responsabile del procedimento

dott. Davide Michele Puggioni

Il Responsabile del Settore
dott. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 361 del 14.04.2021

Oggetto: Rinnovo supporto per VMware vSphere Essential Plus Kit per 3 host per anni 3 da MePA. CIG: ZC6315185C

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	801	0	D00361	1	Rinnovo supporto per VMware vSphere Essential Plus Kit per 3 host per anni 3 da MePA. CIG: ZC6315185C	25493	3.318,40

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 14.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Sorce